



### 3. Regolamento per l'ordine e la sicurezza sport agonistico

#### 1. Scopo

<sup>1</sup> Il presente Regolamento viene emanato sulla base dell'art. 17 del Regolamento per lo svolgimento delle partite nello sport agonistico.

<sup>2</sup> Il presente Regolamento stabilisce le misure di sicurezza che devono essere adottate in occasione di una partita di hockey su ghiaccio da parte di un club attivo nello sport agonistico a tutela dei giocatori e degli spettatori per garantire la sicurezza nel palazzetto del ghiaccio e per evitare tafferugli tra le tifoserie.

<sup>3</sup> Il presente Regolamento integra leggi statali e locali nonché disposizioni emesse da autorità autorizzate da organi statali.

<sup>4</sup> Gli organizzatori e i club si assumono la responsabilità per tutti i compiti organizzativi da essi assunti.

<sup>5</sup> Le direttive contenute nel presente Regolamento non valgono come elenco esaustivo delle misure organizzative che i club attivi nello sport agonistico devono adottare in occasione di una partita di hockey su ghiaccio.

<sup>6</sup> Il termine «palazzetto del ghiaccio» si riferisce sempre alla parte interna del palazzetto nonché al relativo perimetro privato (area esterna), a meno che il Regolamento non designi espressamente un settore specifico del palazzetto del ghiaccio.

#### Art. 2 Ambito di applicazione

<sup>1</sup> Il presente Regolamento viene applicato nei seguenti casi:

- a. Per partite di campionato (incl. play-off, play-out, partite di promozione/retrocessione)<sup>1</sup> di NL A e NL B
- b. Le partite di Coppa alle quali partecipa almeno un club attivo nello sport agonistico
- c. Le partite di allenamento, di torneo e le amichevoli alle quali partecipa almeno un club attivo nello sport agonistico
- d. Le partite sotto al patrocinio della Federazione internazionale di hockey su ghiaccio (IIHF) o della Champions Hockey League (CHL)<sup>2</sup> alle quali partecipa almeno un club attivo nello sport agonistico (fatti salvi i Regolamenti internazionali)

<sup>2</sup> Le linee guida emanate dal settore dello sport agonistico per l'infrastruttura e la logistica in base al «Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione a giocare nella Lega nazionale A e B» completano il presente Regolamento.

#### Art. 3 Struttura e competenze

<sup>1</sup> Il Presidente della Commissione ordine e sicurezza (COS) viene eletto, per la carica ufficiale di «Presidente ordine e sicurezza», dall'Assemblea della National League.

<sup>2</sup> I membri della COS vengono designati dal Presidente della COS eletto dall'Assemblea della National League. La COS si organizza in maniera autonoma.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> La COS effettua delle ispezioni presso i club di NL A e NL B in base al presente Regolamento.

<sup>4</sup> I piani per l'ordine e la sicurezza dei club attivi nello sport agonistico vengono esaminati dalla COS prima dell'inizio di ogni stagione. Le carenze vengono protocollate e, su incarico scritto della COS, vanno eliminate dal club prima dell'inizio della stagione.

<sup>1</sup> Inserito su delibera dell'Assemblea della National League del 20 giugno 2017

<sup>2</sup> Inserito su delibera dell'Assemblea della National League del 20 giugno 2017

<sup>3</sup> Inserito su delibera dell'Assemblea della National League del 20 giugno 2017



### 3. Regolamento per l'ordine e la sicurezza sport agonistico

<sup>5</sup> Se, durante la stagione, la COS rileva, in un palazzetto del ghiaccio, eventuali carenze in materia di sicurezza, essa stabilisce le misure necessarie per il ripristino dell'ordine e della sicurezza.<sup>4</sup> Essa informa il Direttore National League redigendo un relativo rapporto.

#### Art. 4 Corsi di perfezionamento

<sup>1</sup> La COS organizza e svolge ogni anno un corso di perfezionamento della durata di due giorni destinato ai Responsabili dell'ordine e della sicurezza nonché ai loro sostituti dei club attivi nello sport agonistico.

<sup>2</sup> Prima delle partite di play-off, i Responsabili dell'ordine e della sicurezza e i loro sostituti vengono invitati a frequentare un workshop organizzato dalla COS della durata di un giorno.

<sup>3</sup> I corsi di perfezionamento sono obbligatori per i Responsabili dell'ordine e della sicurezza dei club.

<sup>4</sup> Il luogo di svolgimento del corso di perfezionamento della durata di due giorni viene stabilito dal Presidente della COS.

<sup>5</sup> Il workshop della durata di un giorno viene tenuto possibilmente in una località svizzera con posizione centrale e facilmente raggiungibile con i mezzi.

#### Art. 4<sup>bis</sup> Misure di prevenzione<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Ogni club attivo nello sport agonistico designa un Responsabile (Delegato dei tifosi o Responsabile delle misure di prevenzione). I compiti, i diritti e gli obblighi sono definiti all'interno di un apposito Regolamento e nei doveri dei club<sup>6</sup>.

#### Art. 5 Obblighi generali del club di NL come organizzatore

<sup>1</sup> In veste di organizzatore, il club è tenuto a garantire la sicurezza dei giocatori, degli spettatori e dei funzionari all'interno del palazzetto del ghiaccio, dal momento dell'arrivo della squadra ospite e degli arbitri fino al momento in cui queste persone lasciano nuovamente il luogo dell'incontro.

<sup>2</sup> I giocatori, gli arbitri e i funzionari vanno sempre protetti da possibili aggressioni da parte degli spettatori. In egual misura, gli spettatori vanno protetti da possibili aggressioni da parte dei giocatori e dei funzionari ufficiali.

<sup>3</sup> Ogni club attivo nello sport agonistico stabilisce un piano per l'ordine e la sicurezza nel proprio palazzetto del ghiaccio.

<sup>4</sup> In veste di organizzatore, il club è tenuto ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie nell'ambito del relativo piano di sicurezza. Anche il club ospite è tenuto ad adoperarsi per evitare possibili comportamenti violenti e dannosi da parte dei propri tifosi.

<sup>5</sup> In caso di comportamento indebito da parte degli spettatori, il club di casa va sanzionato secondo l'art. 20, a meno che non dimostri di non avere colpe al riguardo. Per comportamento indebito si intendono soprattutto atti violenti contro persone o cose, l'accensione di oggetti pirotecnici vietati, il lancio di oggetti sulla pista di ghiaccio o verso il settore degli spettatori, l'esposizione di striscioni razzisti, sessisti, diffamatori o che inneggiano alla violenza, comportamenti contrari agli standard morali<sup>7</sup>, inni e cori razzisti, diffamatori o contro gli standard morali<sup>8</sup> l'esortazione alla violenza e l'ingresso o l'irruzione sulla pista di ghiaccio. Per atti che inneggiano alla violenza si intendono

<sup>4</sup> Inserito su delibera dell'Assemblea della National League del 20 giugno 2017

<sup>5</sup> Inserito su delibera dell'Assemblea della National League del 20 giugno 2017 e con revoca del vecchio art. 6 cpv. 3 «Delegati dei tifosi»

<sup>6</sup> Inserito su delibera dell'Assemblea della National League del 14 novembre 2018

<sup>7</sup> Inserito su delibera dell'Assemblea della National League del 14 novembre 2018

<sup>8</sup> Inserito su delibera dell'Assemblea della National League del 14 novembre 2018



### 3. Regolamento per l'ordine e la sicurezza sport agonistico

registrazioni audio e video, immagini, altri oggetti o rappresentazioni che mostrano palesemente atti violenti e crudeli contro essere umani o animali che ledono gravemente la dignità elementare dell'essere umano, e che non rivestono alcun valore culturale o scientifico rilevante.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> In caso di comportamento indebito da parte di tifosi attribuibili al club ospite in base all'art. 5 cpv. 5, quest'ultimo va sanzionato conformemente all'art. 20, a meno che non dimostri di non avere colpe al riguardo. Il club ospite può scagionarsi se riesce a dimostrare che il club di casa non abbia adempiuto in maniera sufficiente al piano per l'ordine e la sicurezza (art. 7 segg.), in particolare in relazione ai controlli d'accesso e ai controlli di sicurezza.

#### **Art. 5<sup>bis</sup> Collaborazione e autorizzazione quadro<sup>10</sup>**

<sup>1</sup> Prima dell'inizio della stagione, ogni club attivo nello sport agonistico fissa la collaborazione con la Polizia, il corpo pompieri e il servizio sanitario.

<sup>2</sup> Ogni club attivo nello sport agonistico è tenuto a richiedere tempestivamente, sulla base dell'autorizzato calendario delle partite, l'autorizzazione quadro risp. l'autorizzazione necessaria presso le autorità localmente competenti.

#### **Art. 6 Responsabilità**

<sup>1</sup> In veste di organizzatore, il club è responsabile dello svolgimento senza intoppi dell'incontro. Quale partner contrattuale dello spettatore, il club è tenuto a fare in modo che lo spettatore possa assistere all'incontro senza rischi per la propria incolumità. L'organizzatore è inoltre tenuto a garantire la sicurezza dello spettatore all'interno e all'esterno del palazzetto del ghiaccio (suolo privato). A esso spettano tutte le competenze in materia del diritto di proprietà.

<sup>2</sup> Ogni club attivo nello sport agonistico designa un Responsabile della sicurezza e un suo sostituto. Il club nomina il referente responsabile nei confronti della COS, degli altri club, delle organizzazioni di tifosi e delle autorità (inclusa la Polizia).

<sup>3</sup> Le responsabilità e i compiti degli addetti di un servizio di sicurezza privato vanno definiti all'interno di un relativo capitolato d'onori.

<sup>4</sup> La Polizia è responsabile di garantire e mantenere l'ordine e la sicurezza al di fuori dell'area del palazzetto del ghiaccio (suolo pubblico). Sul suolo pubblico, i servizi di sicurezza privati non hanno alcuna autorizzazione a intervenire. Se, su richiesta dell'organizzatore, la Polizia interviene all'interno dell'area del palazzetto del ghiaccio, essa è responsabile delle proprie azioni. In tal caso, il servizio di sicurezza privato sottostà alla Polizia. Il piano d'intervento della Polizia va rispettato rigorosamente. In particolare, le parti coinvolte devono collaborare strettamente e in maniera efficiente.

<sup>5</sup> Il club di casa è tenuto ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie e commisurate alle relative situazioni. Il club ospite è tenuto ad adoperarsi per evitare possibili comportamenti violenti e dannosi da parte dei propri tifosi e a collaborare con il club di casa.

<sup>6</sup> Sulla base di un'analisi della pericolosità (importanza dell'incontro, fatti precedenti, comportamento noto dei tifosi ecc.), prima dell'inizio della Regular Season risp. dei play-off, dei play-out e delle partite di qualificazione della Lega, la COS può incaricare team per riprese video di identificare tifosi militanti durante una partita di hockey su ghiaccio ritenuta di elevata pericolosità. A seconda della gravità dei fatti, i costi derivanti possono essere addebitati in parte o in toto al club che ha causato i danni.

---

<sup>9</sup> Inserito su delibera dell'Assemblea della National League del 20 giugno 2017

<sup>10</sup> Nuovo cpv. 2 inserito su delibera dell'Assemblea della National League del 20 giugno 2017



### 3. Regolamento per l'ordine e la sicurezza sport agonistico

#### Art. 7 Principi generali

<sup>1</sup> Il piano per l'ordine e la sicurezza comprende le misure organizzative e infrastrutturali da adottare nel palazzetto del ghiaccio per lo svolgimento di un incontro di sport agonistico, al fine di garantire lo svolgimento regolamentare della partita e la sicurezza dei giocatori, degli arbitri, dei funzionari e degli spettatori.

<sup>2</sup> Se, durante la stagione, vengono apportate delle modifiche al piano per l'ordine e la sicurezza, queste vanno comunicate immediatamente alla COS.

<sup>3</sup> Il piano di sicurezza comprende la seguente documentazione:

- a. Pianta del palazzetto del ghiaccio
- b. Catalogo dei pericoli
- c. Piano d'allarme
- d. Coordinamento con organi esterni (ad esempio Polizia, corpo pompieri e servizio sanitario ecc.)
- e. Ordinamento del palazzetto del ghiaccio
- f. Responsabile dell'ordine e della sicurezza
- g. Capitolati d'onori del servizio di sicurezza
- h. Organigramma del servizio di sicurezza
- i. Controlli d'accesso e di sicurezza
- j. Miscita di bevande
- k. Divieti di accedere al/ai palazzetto/i del ghiaccio
- l. Rapporto sui fatti accaduti prima, durante e al termine della partita di hockey su ghiaccio

<sup>4</sup> Il numero massimo degli spettatori definito per il palazzetto del ghiaccio non deve assolutamente essere superato in nessuna partita.

<sup>5</sup> Prima dello svolgimento di una partita, ogni club di NL è tenuto a verificare la relativa situazione di pericolo. In caso di elevata pericolosità, deve adottare delle misure per ridurre il rischio risp. i pericoli. Le misure decise vanno documentate. L'entità e il grado delle misure da adottare si fondano sui seguenti criteri principali:

- a. Criticità della partita in questione (ad esempio derby, incontro tra due squadre vicine in classifica, scontro diretto il cui risultato può decretare il vincitore del campionato oppure portare alla promozione/retrocessione ecc.)
- b. Partite con un numero molto elevato di spettatori
- c. Reputazione dei tifosi delle due squadre
- d. L'atmosfera che ha regnato durante una partita precedente tra le due squadre e gli eventuali fatti accaduti durante un incontro in passato

<sup>6</sup> In veste di organizzatore, il club deve fare in modo che il pullman della squadra, le vetture degli arbitri e quelle del servizio di sicurezza della squadra ospite possano essere parcheggiati in tutta sicurezza nell'area del palazzetto del ghiaccio o nelle immediate vicinanze. Questi veicoli vanno sorvegliati. Inoltre, i parcheggi vanno scelti in modo tale che, in caso d'emergenza, le squadre e gli arbitri possano abbandonare senza problemi l'area del palazzetto del ghiaccio al termine dell'incontro.

<sup>7</sup> Per il palazzetto del ghiaccio va creato un catalogo dei pericoli specifico.

<sup>8</sup> La creazione e l'aggiornamento del piano per l'ordine e la sicurezza sono compito del Responsabile



### 3. Regolamento per l'ordine e la sicurezza sport agonistico

dell'ordine e della sicurezza del relativo club.

<sup>9</sup> Per le partite fuori casa, il club ospite mette a disposizione del club di casa un numero sufficiente e adeguato di addetti al servizio di sicurezza, in tutti i casi almeno due funzionari che devono conoscere molto bene la scena e i quali vengono integrati nel piano del club di casa.

<sup>10</sup> In caso di partite di elevata pericolosità, il club di casa è libero di richiedere al club ospite ulteriori funzionari del servizio d'ordine e di sicurezza, da assegnare ai propri tifosi.

<sup>11</sup> In tutti i casi, i Responsabili della sicurezza dei due club si mettono in contatto in tempo utile.

#### **Art. 8 Pianta del palazzetto del ghiaccio**

La pianta del palazzetto del ghiaccio deve contenere almeno i seguenti dati:

- a. Numero massimo consentito di spettatori conformemente alle direttive cantonali e a quelle del gestore
- b. Vie di accesso e di partenza
- c. Ingressi e uscite
- d. Suddivisione dei settori
- e. Vie di fuga
- f. Posizione dei servizi di sicurezza
- g. Posizione del medico del palazzetto del ghiaccio e del servizio sanitario
- h. Posizione del corpo pompieri e degli estintori
- i. Parcheggi per il pullman della squadra, per le vetture degli arbitri e per i pullman dei tifosi

#### **Art. 9 Catalogo dei pericoli<sup>11</sup>**

<sup>1</sup> Vanno in tutti i casi previste le seguenti situazioni di pericolo:

- a. Incendio
- b. Fuoriuscita di gas
- c. Blackout di corrente elettrica e luce
- d. Minaccia di attentato dinamitardo e allarme bomba
- e. Tafferugli tra tifosi
- f. Reazioni di panico collettivo
- g. Crollo di elementi costruttivi
- h. Atti di violenza mirati, ad esempio follia omicida

<sup>2</sup> L'elenco di cui sopra non è esaustivo. I pericoli locali devono essere inseriti nel catalogo dei pericoli.

#### **Art. 10 Piano d'allarme**

<sup>1</sup> Il piano d'allarme comprende l'organizzazione e l'esecuzione in termini di personale (comitato anticrisi) e di materiale (catalogo delle misure da adottare).

<sup>2</sup> Il comitato anticrisi viene diretto dal Presidente del club e/o da un suo sostituto. Del comitato anticrisi fanno inoltre parte:

- a. Sostituto del gestore del palazzetto del ghiaccio
- b. Responsabile dell'ordine e della sicurezza
- c. Rappresentante della Polizia

---

<sup>11</sup> Nuovi cpv. 1 lett. h e cpv. 2 inseriti su delibera dell'Assemblea della National League del 20 giugno 2017



### 3. Regolamento per l'ordine e la sicurezza sport agonistico

- d. Rappresentante del servizio sanitario
- e. Rappresentante del corpo pompieri

<sup>3</sup> In caso di concrete situazioni di pericolo è il Responsabile del comitato anticrisi a decidere quali misure adottare.

#### **Art. 10<sup>bis</sup> Organizzazione medica in situazioni d'emergenza<sup>12</sup>**

<sup>1</sup> In veste di organizzatore, il club è tenuto a definire, all'interno di un piano sanitario, la fornitura di un servizio sanitario e di un servizio medico d'emergenza nell'area sportiva e in quella degli spettatori. Il club prende in considerazione eventuali disposizioni e direttive cantonali inerenti al servizio sanitario durante grandi eventi.

#### **Art. 11 Coordinamento con organi esterni**

<sup>1</sup> La pianta del palazzetto del ghiaccio e un elenco dei numeri telefonici della Polizia, del servizio sanitario, del corpo pompieri, dell'ospedale, del gestore del palazzetto del ghiaccio, del Responsabile del comitato anticrisi nonché del Responsabile dell'ordine e della sicurezza nel palazzetto del ghiaccio vanno consegnati agli organi esterni (Polizia, servizio sanitario, corpo pompieri).

#### **Art. 11<sup>bis</sup> Reperibilità del Responsabile della sicurezza<sup>13</sup>**

<sup>1</sup> Il club di casa e/o l'organizzatore deve fare in modo che il Responsabile della sicurezza o il suo sostituto sia reperibile prima, durante e al termine della partita.

<sup>2</sup> Il club di casa e/o l'organizzatore deve fare in modo che il Responsabile della sicurezza o il suo sostituto sia reperibile in caso di accadimenti particolari come, ad esempio, l'interruzione dell'incontro o la sospensione della partita da parte degli arbitri.

#### **Art. 12 Ordinamento del palazzetto del ghiaccio**

<sup>1</sup> Ogni club e/o proprietario di palazzetto del ghiaccio redige un ordinamento per il proprio palazzetto del ghiaccio.

<sup>2</sup> L'ordinamento del palazzetto del ghiaccio va affisso, in un posto ben visibile ai visitatori, agli ingressi del palazzetto del ghiaccio. Esso regola almeno i seguenti punti:

- a. Diritto d'accesso all'evento
- b. Dati precisi sul numero massimo consentito di spettatori
- c. Informazioni sui controlli d'accesso
- d. Diritti e obblighi dell'organizzatore e degli spettatori
- e. Norme di sicurezza (in considerazione soprattutto del catalogo dei pericoli in base all'art. 9)
- f. Divieto di fumo
- g. Sanzioni in caso di mancata osservanza dell'ordinamento del palazzetto del ghiaccio
- h. Responsabilità dell'organizzatore

<sup>3</sup> L'ordinamento del palazzetto del ghiaccio deve essere firmato dal gestore/proprietario e

---

<sup>12</sup> Inserito su delibera dell'Assemblea della National League del 20 giugno 2017

<sup>13</sup> Inserito su delibera dell'Assemblea della National League del 20 giugno 2017



### 3. Regolamento per l'ordine e la sicurezza sport agonistico

dall'organizzatore.

#### **Art. 13 Responsabile dell'ordine e della sicurezza nel palazzetto del ghiaccio**

<sup>1</sup> Ogni club designa un Responsabile dell'ordine e della sicurezza nel palazzetto del ghiaccio e un suo sostituto<sup>14</sup>.

<sup>2</sup> I Responsabili della sicurezza incaricati di questo compito devono essere comunicati alla COS entro e non oltre il 30 giugno dell'anno in corso, indicandone nome e cognome, indirizzo e numero telefonico.

<sup>3</sup> Il Responsabile dell'ordine e della sicurezza a livello di club deve possedere una pluriennale esperienza dirigenziale e disporre di eccellenti conoscenze in materia di sicurezza.

<sup>4</sup> Per lo svolgimento del proprio compito, la dirigenza del club deve assegnare al Responsabile dell'ordine e della sicurezza le competenze necessarie. Il Responsabile dell'ordine e della sicurezza sottostà direttamente a un membro del Comitato direttivo o alla Direzione.

#### **Art. 14 Capitolato d'oneri del servizio di sicurezza**

<sup>1</sup> Il capitolato d'oneri del servizio di sicurezza fornisce informazioni su:

- a. Funzioni
- b. Compiti e competenze
- c. Sottoposti e Superiori
- d. Sostituti

<sup>2</sup> Il capitolato d'oneri deve essere approvato dalla Direzione del club ed è parte integrante dell'incarico concordato per iscritto tra l'organizzatore e il servizio di sicurezza.

<sup>3</sup> Ogni addetto del servizio di sicurezza è informato sui compiti e sugli obblighi degli altri addetti.

#### **Art. 15 Organigramma del servizio di sicurezza**

L'organigramma del servizio di sicurezza fornisce informazioni su:

- a. Organi e persone competenti
- b. Sottoposti e Superiori
- c. Collegamenti trasversali

#### **Art. 16 Controlli d'accesso e di sicurezza**

<sup>1</sup> I controlli d'accesso e di sicurezza agli ingressi (persone e oggetti) vanno effettuati sistematicamente per tutte le partite.

<sup>2</sup> Alle persone che portano con sé oggetti vietati e/o pericolosi va vietato l'ingresso al palazzetto del ghiaccio, a meno che non consegnino volontariamente tali oggetti fornendo le proprie generalità agli addetti al controllo d'accesso. Gli oggetti ritirati vengono riconsegnati al termine dell'incontro - a eccezione degli oggetti la cui detenzione è illegale. Questi oggetti vanno consegnati alla Polizia fornendo le generalità dei possessori. Nella categoria degli oggetti vietati e/o pericolosi rientrano in particolare:

---

<sup>14</sup> Inserito su delibera dell'Assemblea della National League del 20 giugno 2017



### 3. Regolamento per l'ordine e la sicurezza sport agonistico

- a. Armi da fuoco di qualsiasi tipo
- b. Coltelli a scatto
- c. Tirapugni, manganelli<sup>15</sup>
- d. Mazze da baseball
- e. Bottiglie e barattoli di vetro e in PET
- f. Puntatori laser
- g. Fuochi d'artificio

L'elenco di cui sopra non è esaustivo. Inoltre si applicano le leggi federali in materia.

<sup>3</sup> È vietato portare con sé e accendere fuochi d'artificio di qualsiasi genere. Per fuochi d'artificio si intendono:

- a. Petardi, raudi e fumogeni di qualsiasi tipo
- b. Razzi
- c. Bengala, fiammiferi bengala, stelle magiche<sup>16</sup>
- d. Vulcani

L'elenco di cui sopra non è esaustivo. Inoltre si applicano la Legge federale sugli esplosivi e le norme di polizia del fuoco emanate dalle autorità cantonali competenti.<sup>17</sup>

<sup>4</sup> L'organizzatore è libero di consentire o vietare l'uso di megafoni e simili apparecchi di amplificazione della voce all'interno del palazzetto del ghiaccio. In tutti i casi è il club che consente l'uso di tali apparecchi ad assumersi tutte le relative responsabilità. Per la rispettiva autorizzazione valgono le seguenti condizioni:

- a. I nomi degli utilizzatori di megafoni e di apparecchi di amplificazione della voce devono essere noti ai Responsabili della sicurezza competenti e vanno comunicati per iscritto.
- b. Persone non note o i cui nomi non sono stati comunicati non sono autorizzate a portare con sé e a utilizzare megafoni e apparecchi di amplificazione della voce.
- c. Non sono ammessi apparecchi non comunicati.
- d. Su richiesta vanno fornite alla COS le generalità degli utilizzatori registrati.
- e. La verifica dell'uso autorizzato di megafoni e di apparecchi di amplificazione della voce è compito del Responsabile della sicurezza del club che consente l'utilizzo di tali apparecchi.

<sup>5</sup> Se i controlli d'accesso e di sicurezza non vengono effettuati dalla Polizia, questi sono consentiti, nel quadro del diritto di proprietà dell'organizzatore, solo previo consenso da parte delle persone interessate.

<sup>6</sup> Va vietato l'ingresso alle persone che rifiutano di sottoporsi al controllo. Il prezzo del biglietto d'ingresso viene loro rimborsato.

<sup>7</sup> I controlli d'accesso e di sicurezza devono essere effettuati da persone dello stesso sesso in relazione alle persone da controllare.

<sup>8</sup> Se una persona si rifiuta di fornire le proprie generalità va chiamata la Polizia.

<sup>9</sup> Nel quadro del suo diritto di proprietà, l'organizzatore può vietare a persone non gradite l'ingresso nel

<sup>15</sup> Manganelli inseriti su delibera dell'Assemblea della National League del 20 giugno 2017

<sup>16</sup> Fiammiferi bengala e stelle magiche inseriti su delibera dell'Assemblea della National League del 20 giugno 2017

<sup>17</sup> Inserito su delibera dell'Assemblea della National League del 20 giugno 2017





### 3. Regolamento per l'ordine e la sicurezza sport agonistico

palazzetto del ghiaccio. Il prezzo del biglietto d'ingresso viene loro rimborsato. Nella categoria delle persone non gradite rientrano soprattutto le persone sotto l'influsso di alcol e/o droga nonché gli individui noti per il loro comportamento violento e sovversivo.

<sup>10</sup> In caso di tafferugli davanti al palazzetto del ghiaccio, il personale di sicurezza deve impedire alle persone coinvolte di entrare nel palazzetto del ghiaccio.

#### **Art. 17 Mescita di bevande**

<sup>1</sup> All'interno del palazzetto del ghiaccio è vietato portare con sé e mescolare bevande contenute in bottiglie, bicchieri e/o lattine.

<sup>2</sup> In casi eccezionali, la COS può autorizzare l'utilizzo di bottiglie, bicchieri e lattine se gli esercizi di ristorazione o gli stand gastronomici sono separati dal settore degli spettatori e l'accesso al palazzetto del ghiaccio è monitorato dal personale di sorveglianza. Le condizioni dell'autorizzazione quadro o dell'autorizzazione singola vanno rispettate.<sup>18</sup>

<sup>3</sup> Le bevande vanno fornite in bicchieri per mescita sfusa o in confezioni mini morbide.

<sup>4</sup> Il club è responsabile dell'osservanza del divieto di mescita di alcol ai giovani.

#### **Art. 17<sup>bis</sup> Impiego di droni<sup>19</sup>**

<sup>1</sup> L'impiego di droni e di altri aeromobili senza occupanti è vietato sia all'interno sia all'esterno del palazzetto del ghiaccio.

#### **Art. 17<sup>ter</sup> Pubblicazione di atti di violenza<sup>20</sup>**

<sup>1</sup> È vietata la pubblicazione di rappresentazioni, immagini o filmati che inneggiano o incitano alla violenza (vedi art. 5 cpv. 5) - in particolare atti violenti contro persone o cose e/o l'accensione di oggetti pirotecnici - su mezzi di comunicazione appartenenti al club o gestiti dal club.

#### **Art. 18 Divieti di accedere al palazzetto del ghiaccio<sup>21</sup>**

<sup>1</sup> Per garantire la sicurezza prima, durante e al termine delle partite, i club attivi nello sport agonistico e appartenenti alla SIHF sono tenuti, conformemente all'art. 6 cpv. 1 del Regolamento per l'ordine e la sicurezza, a vietare l'accesso al palazzetto del ghiaccio a persone note per il loro comportamento violento o istigante nonché a persone sotto l'effetto di alcol o altre sostanze che alterano lo stato di coscienza.

<sup>2</sup> I divieti di accedere al palazzetto del ghiaccio vengono emessi al fine di evitare atti di violenza durante le partite di hockey su ghiaccio.

<sup>3</sup> Il divieto di accedere al palazzetto del ghiaccio può essere preceduto da un avvertimento verbale o da un ammonimento scritto.

<sup>4</sup> Le autorità di polizia possono presentare richiesta al club competente o, in base all'art. 18<sup>bis</sup> cpv. 3, alla COS per l'emissione di un divieto di accedere al palazzetto del ghiaccio. L'autorità deve motivare la propria richiesta di emissione di un divieto di accedere ai palazzetti del ghiaccio sull'intero territorio svizzero.

<sup>5</sup> L'emissione di un divieto di accedere ai palazzetti del ghiaccio sull'intero territorio svizzero avviene

<sup>18</sup> Ultima frase inserita su delibera dell'Assemblea della National League del 20 giugno 2017

<sup>19</sup> Inserito su delibera dell'Assemblea della National League del 20 giugno 2017

<sup>20</sup> Inserito su delibera dell'Assemblea della National League del 20 giugno 2017

<sup>21</sup> Cpv. 2, 4, 5 e 6 inseriti su delibera dell'Assemblea della National League del 20 giugno 2017



### 3. Regolamento per l'ordine e la sicurezza sport agonistico

sulla base dei dati di fatto conformemente all'art. 18<sup>quienquies</sup> e non necessita di alcuna infrazione al diritto penale o al diritto amministrativo. L'istigazione, la complicità e la correttezza sono equiparate alla reità.

<sup>6</sup> Se un divieto di accedere ai palazzetti del ghiaccio sull'intero territorio svizzero viene emesso su richiesta delle autorità, tale divieto non viene necessariamente annullato in caso di decisione di non luogo a procedere in materia di diritto penale, sospensione della procedura o proscioglimento per mancanza di prove oppure in caso di sospensione o annullamento di misure di diritto amministrativo.

#### **Art. 18<sup>bis</sup> Competenza per l'emissione di un divieto di accedere ai palazzetti del ghiaccio sull'intero territorio svizzero<sup>22</sup>**

<sup>1</sup> L'emissione di un divieto di accedere ai palazzetti del ghiaccio sull'intero territorio svizzero compete, in base al presente Regolamento, al club di casa competente nel luogo dove si svolge la partita.

<sup>2</sup> L'emissione di un divieto locale di accedere al palazzetto del ghiaccio ai sensi del diritto di proprietà rimane intatta e non viene regolamentata dal presente Regolamento.

<sup>3</sup> L'emissione di un divieto di accedere ai palazzetti del ghiaccio sull'intero territorio svizzero compete al Presidente della COS, se:

- a. la competenza di un club non è sancita o non è chiara, oppure
- b. si verifica un comportamento illecito durante una partita internazionale di hockey su ghiaccio in Svizzera o all'estero oppure durante una manifestazione sportiva nazionale o internazionale che non contempla la disciplina sportiva dell'hockey su ghiaccio
- c. il club competente per l'emissione del divieto non ha la capacità di agire, non può agire o non agisce su richiesta scritta da parte della COS.

#### **Art. 18<sup>ter</sup> Iter, stesura e recapito<sup>23</sup>**

<sup>1</sup> Ammonizioni e divieti di accedere al palazzetto del ghiaccio vanno recapitati in forma scritta alle persone interessate. A tal fine va utilizzato un modulo apposito (vedi allegato). In caso di minorenni (al di sotto dei 16 anni), il recapito va effettuato ai genitori o ai detentori dell'autorità parentale (lettera raccomandata).

<sup>2</sup> Ai divieti di accedere al palazzetto del ghiaccio possono essere aggiunte una tassa di cancelleria e una tassa di decisione (tassa di giustizia).

<sup>3</sup> In tutti i casi vanno registrate le generalità della persona interessata / delle persone interessate. In caso di rifiuto a fornire le proprie generalità va chiamata la Polizia.

<sup>4</sup> Persone che hanno commesso un reato (lesione corporale, danneggiamento ecc.) vanno consegnate alla Polizia per un ulteriore accertamento dei fatti.

<sup>5</sup> Una copia del modulo «Divieto di accedere al palazzetto del ghiaccio» va spedita alla COS. L'organo che emette il divieto di accedere al palazzetto del ghiaccio inserisce i dati (contenuti nel modulo «Divieto di accedere al palazzetto del ghiaccio») in un file centrale. Vengono inseriti i seguenti dati:

Cognome, nome, data di nascita, luogo di appartenenza, domicilio, indirizzo, foto della persona interessata, motivo e durata del divieto di accedere al palazzetto del ghiaccio, organo emittente. In caso di cittadini stranieri va inserito anche lo Stato d'origine.

<sup>6</sup> Anche se la persona interessata rifiuta di prendere in consegna la missiva contenente il divieto di accedere ai palazzetti del ghiaccio sull'intero territorio svizzero, la missiva è ritenuta consegnata.

<sup>22</sup> Cpv. 1, cpv. 2 e cpv. 3 lett. c. inseriti su delibera dell'Assemblea della National League del 20 giugno 2017

<sup>23</sup> Cpv. 2, 6 e 7 inseriti su delibera dell'Assemblea della National League del 20 giugno 2017



### 3. Regolamento per l'ordine e la sicurezza sport agonistico

<sup>7</sup> Se nei confronti di una persona è già stato emesso un divieto di accedere ai palazzetti del ghiaccio sull'intero territorio svizzero e, a causa di una ripetizione del fatto, viene emesso un ulteriore divieto di accedere ai palazzetti del ghiaccio sull'intero territorio svizzero, il nuovo divieto da rilasciare viene emesso al termine dell'esistente divieto (cumulo dei divieti di accedere ai palazzetti del ghiaccio).

#### **Art. 18<sup>quater</sup> Protezione dei dati**

<sup>1</sup> Il Direttore National League, la COS, i club attivi nello sport agonistico nonché tutte le persone, le aziende e le organizzazioni che, in base al presente Regolamento, richiedono, conservano, utilizzano e inoltrano dati personali, sono tenuti a osservare le disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

<sup>2</sup> I dati personali che vengono elaborati in relazione all'emissione di divieti di accedere ai palazzetti del ghiaccio sull'intero territorio svizzero possono essere utilizzati esclusivamente per l'emissione e la messa in pratica di divieti di accedere ai palazzetti del ghiaccio.

<sup>3</sup> I Responsabili del dipartimento sport agonistico e della COS hanno il diritto di verificare in qualsiasi momento o di far verificare su proprio incarico l'osservanza delle disposizioni inerenti alla protezione dei dati da parte dei club attivi nello sport agonistico e delle organizzazioni, aziende e persone incaricate dai club.

#### **Art. 18<sup>quienquies</sup> Durata del divieto di accedere ai palazzetti del ghiaccio sull'intero territorio svizzero<sup>24</sup>**

<sup>1</sup> Nei seguenti casi (l'elenco non è esaustivo) di comportamento illecito in relazione allo svolgimento di una manifestazione sportiva nazionale o internazionale viene emesso un divieto di accedere ai palazzetti del ghiaccio per la durata di due anni:

- a. Reati con uso della violenza contro l'incolumità pubblica nonché in caso di danneggiamento
- b. Perturbamento della circolazione pubblica, perturbamento del servizio ferroviario, perturbamento di imprese di pubblica utilità<sup>25</sup>
- c. Coercizione
- d. Violazione della Legge federale sulle armi
- e. --<sup>26</sup>
- f. Violazione di domicilio
- g. Furto, rapina e altri reati contro il patrimonio
- h. Violazione dell'articolo contro il razzismo e in caso di atti razzisti, sessisti, provocatori, offensivi, irrispettosi o inneggianti alla violenza o atti che violano le buone maniere o la morale, in particolare scritte come ACAB, 1312, FCK CPS o altre volte a denigrare i servizi di sicurezza e le autorità di polizia.<sup>27</sup>
- i. Violazione della Legge sugli stupefacenti
- j. Ingresso sulla pista di ghiaccio, negli spogliatoi e in altri locali non accessibili al pubblico all'interno di un palazzetto del ghiaccio
- k. Presenza di motivi sufficienti durante il controllo d'accesso risp. il controllo personale che fanno supporre che una persona abbia commesso, voleva commettere o commetterà un atto elencato qui sopra

<sup>24</sup> Cpv. 1 lett. b, g e o, cpv. 2 b, i, j, k e l inseriti su delibera dell'Assemblea della National League del 20 giugno 2017

<sup>25</sup> Inserito su delibera dell'Assemblea della National League del 20 giugno 2017

<sup>26</sup> Sospeso il 20 giugno 2017 e inserito nel cpv. 2

<sup>27</sup> Inserito su delibera dell'Assemblea della National League del 14 novembre 2018



### 3. Regolamento per l'ordine e la sicurezza sport agonistico

- l. Altri reati gravi in relazione allo svolgimento di una partita di sport agonistico / di NL
- m. Altre gravi o ripetute violazioni all'ordinamento del palazzetto del ghiaccio
- n. Camuffamento risp. copertura del volto con oggetti e indumenti
- o. Assembramento di persone con il fine di compiere atti violenti contro persone e/o cose; vi rientra anche il comportamento puramente passivo di una persona se questa non si distanzia subito e chiaramente dall'assembramento
- p. Toccare, staccare o posizionare ostacoli al funzionamento delle telecamere di videosorveglianza e delle loro installazioni negli stadi, nei perimetri adiacenti agli stadi o negli spazi pubblici legati ad una partita di hockey su ghiaccio<sup>28</sup>
- q. Bypassare i sistemi di controllo degli accessi o i sistemi di sicurezza oppure impedire il corretto funzionamento dei sistemi di controllo degli accessi o dei sistemi di sicurezza negli stadi o nei perimetri adiacenti agli stadi<sup>29</sup>

<sup>2</sup> In caso di grave violazione del seguente elenco esaustivo può essere emesso un divieto di accedere ai palazzetti del ghiaccio per la durata di tre anni:

- a. Sommosa
- b. Violenza e minacce contro addetti, personale di sicurezza e funzionari di un club o della SIHF
- c. Lesioni corporali gravi e qualsiasi crimine secondo il Codice penale
- d. Rissa
- e. Danneggiamento con danni materiali oltre CHF 5'000.-
- f. Vandalismo
- g. Esortazione o istigazione alla violenza
- h. Incendio intenzionale
- i. Accensione di fuochi d'artificio (violazione della Legge sugli esplosivi) all'interno e nel perimetro del palazzetto del ghiaccio (introdurre di nascosto, portare con sé, istigare, accendere) o negli spazi pubblici in concomitanza con una partita di hockey su ghiaccio
- j. Reati contro il patrimonio secondo il Codice penale
- k. Su richiesta scritta delle autorità, in caso di delitto o crimine
- l. Partecipazione a un'aggressione a una o più persone

<sup>3</sup> In caso di motivi sufficienti, incomprendibilità da parte della persona interessata o violazioni ripetute, il divieto di accedere ai palazzetti del ghiaccio può essere prolungato di ulteriori 1-2 anni.

#### **Art. 18<sup>sexies</sup> Sospensione e annullamento di divieti di accedere ai palazzetti del ghiaccio sull'intero territorio svizzero<sup>30</sup>**

<sup>1</sup> Al termine del divieto di accedere ai palazzetti del ghiaccio sull'intero territorio svizzero, tutti i dati personali vengono automaticamente eliminati. Non viene svolta alcuna corrispondenza.

<sup>2</sup> Una sospensione anticipata del divieto di accedere ai palazzetti del ghiaccio viene effettuata per iscritto da parte dell'organo che ha emesso il divieto. Va richiesta alla COS l'eliminazione del relativo file.

<sup>28</sup> Inserito su delibera dell'Assemblea della National League del 14 novembre 2018

<sup>29</sup> Inserito su delibera dell'Assemblea della National League del 14 novembre 2018

<sup>30</sup> Cpv. 1 inserito su delibera dell'Assemblea della National League del 20 giugno 2017



### 3. Regolamento per l'ordine e la sicurezza sport agonistico

#### **Art. 18<sup>septies</sup> Riconoscimento di divieti di accedere ai palazzetti del ghiaccio sull'intero territorio svizzero**

<sup>1</sup> I club attivi nello sport agonistico, giovanile e amatoriale nonché la SIHF si assegnano reciprocamente il diritto di emettere, in nome di tutti, divieti di accedere ai palazzetti del ghiaccio («divieto di accedere ai palazzetti del ghiaccio sull'intero territorio svizzero») e si impegnano sostanzialmente, in caso di presenza di una persona all'interno del palazzetto del ghiaccio alla quale è stato vietato l'accesso allo stesso, a presentare querela contro tale persona per violazione di domicilio e di espellerla dal palazzetto.

<sup>2</sup> Divieti di accedere ai palazzetti del ghiaccio emessi per l'intero territorio svizzero vengono riconosciuti e adottati attraverso una reciproca dichiarazione di intenti scritta tra i club di calcio e i club di hockey su ghiaccio.

#### **Art. 18<sup>octies</sup> Inoltro di dati personali<sup>31</sup>**

<sup>1</sup> Il club competente per l'emissione di un divieto di accedere ai palazzetti del ghiaccio o la COS può, su richiesta o spontaneamente, fornire alle competenti autorità nazionali o estere informazioni sulle persone nei confronti delle quali è stato emesso un divieto di accedere ai palazzetti del ghiaccio sull'intero territorio svizzero affinché queste autorità possano assolvere ai propri compiti di legge.

<sup>2</sup> I club attivi nello sport agonistico e la COS possono inoltrare spontaneamente alle autorità di polizia localmente competenti e ai pubblici ministeri, alla sezione Tifoseria violenta dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) nonché alla Piattaforma di coordinazione polizia-sport (PCPS) i dati personali delle persone nei confronti delle quali è stato emesso un divieto di accedere ai palazzetti del ghiaccio sull'intero territorio svizzero affinché queste autorità possano assolvere ai propri compiti di legge. Non possono essere inoltrati i dati personali di persone che hanno ricevuto un ammonimento scritto.

#### **Art. 19 Rapporto sui fatti accaduti prima, durante e al termine di una partita di hockey su ghiaccio<sup>32</sup>**

<sup>1</sup> Il Responsabile dell'ordine e della sicurezza (club ospite) redige in tutti i casi, prima di ogni partita, un modulo d'intesa all'interno del sistema di rapporto Sicurezza e lo consegna in via elettronica, al più tardi 12 ore prima dell'inizio della partita, al Responsabile della sicurezza del club di casa.

<sup>1bis</sup> Il giorno della partita, prima dell'inizio dell'incontro e almeno una volta durante la partita in corso, il Responsabile della sicurezza redige un rapporto sulla situazione insieme ai partner coinvolti.

<sup>2</sup> Al termine di ogni partita, nell'arco di max. 48 ore, i Responsabili dell'ordine e della sicurezza del club di casa e del club ospite redigono in tutti i casi, anche in assenza di fatti particolari, un rapporto di intervento all'interno del sistema di rapporto Sicurezza.

<sup>3</sup> In caso di fatti straordinari va informato immediatamente il Presidente della COS. Tra i fatti straordinari rientrano:

- a. Accensione di oggetti pirotecnici vietati all'interno del palazzetto del ghiaccio
- b. Tafferugli con atti di violenza contro persone o cose prima, durante o al termine della partita
- c. Lesioni corporali gravi, omicidio, esposizione a pericolo della vita altrui o notevoli danni materiali prima, durante o al termine della partita
- d. Accadimenti secondo l'art. 9 del presente Regolamento prima, durante o al termine della partita
- e. Interruzione dell'incontro o sospensione della partita

<sup>31</sup> Inserito su delibera dell'Assemblea della National League del 20 giugno 2017

<sup>32</sup> Nuovi cpv. 1<sup>bis</sup> e cpv. 3 inseriti su delibera dell'Assemblea della National League del 20 giugno 2017



### 3. Regolamento per l'ordine e la sicurezza sport agonistico

#### Art. 20 Procedura<sup>33</sup>

<sup>1</sup> In caso di violazioni al presente Regolamento, il Presidente della COS presenta domanda per avviare una procedura (art. 25 del Regolamento giuridico, RG).

<sup>2</sup> Sulla base di denunce, richieste e indicazioni o rilevazioni proprie nell'ambito disciplinare dell'ordine e della sicurezza, il Presidente della COS annota le rilevanti circostanze di fatto (art. 9 cpv. 1 del Regolamento giuridico sport agonistico, RegGSa).

<sup>3</sup> Durante una chiarificazione preliminare, il Presidente della COS verifica se è necessaria l'apertura di una procedura tariffale in conformità al Processo I o una procedura ordinaria in conformità al Processo IV. Se si rende necessaria l'apertura di una procedura tariffale od ordinaria, il Presidente della COS promuove l'accusa presso il giudice unico Security. Per la chiarificazione preliminare, il Presidente della COS può fornire delle prove (art. 9 cpv. 2 RegGSa).

<sup>4</sup> Dopo l'apertura di una procedura da parte del giudice unico, il Presidente della COS acquisisce sostanzialmente la qualità di parte nel procedimento disciplinare (art. 9 cpv. 3 RegGSa).

<sup>5</sup> Nei procedimenti giudiziari, il Direttore NL e il Presidente della COS si sostituiscono a vicenda nei compiti, nelle competenze e nelle responsabilità loro assegnati (art. 8 cpv. 6 RegGSa).

#### Art. 20<sup>bis</sup> Disposizioni generali<sup>34</sup>

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 5 cpv. 5 e cpv. 6, i club rispondono oggettivamente per eventuali comportamenti indebiti dei propri tifosi durante le partite di hockey su ghiaccio.

<sup>2</sup> In caso di violazione del presente Regolamento da parte di un club attivo nello sport agonistico, a tale club può essere ritirata o non assegnata l'autorizzazione a giocare conformemente al «Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione a giocare nella Lega nazionale A e B».

<sup>3</sup> Se, alla scadenza dei termini ordinari conformemente al Regolamento giuridico SIHF (RG) o al Regolamento di organizzazione sport agonistico (RegSa), sussistono gravi violazioni al presente Regolamento, il Presidente della COS presenta domanda per avviare una procedura ordinaria. La presente disposizione vale come *lex specialis* e ha la precedenza sul Regolamento giuridico risp. sul Regolamento di organizzazione sport agonistico. Per violazioni gravi si intendono:

- a. Accensione o lancio di oggetti pirotecnici accesi contro persone
- b. Violazioni che causano lesioni corporali, decesso, esposizione a pericolo della vita altrui o notevoli danni materiali

<sup>4</sup> Il giudice commisura la sanzione nella procedura ordinaria in caso di violazioni al presente Regolamento soprattutto in base alla gravità dell'atto commesso, all'esposizione astratta o concreta al pericolo nei confronti di persone, alla gravità della mancanza di organizzazione e agli eventuali danni causati.

#### Art. 20<sup>ter</sup> Disposizioni penali<sup>35</sup>

<sup>1</sup> Chi viola le disposizioni contenute nel Regolamento per l'ordine e la sicurezza viene sanzionato nella procedura ordinaria, salvo diversamente stabilito, in base all'art. 85 o 86 RG.

<sup>2</sup> Chi consente l'esposizione di striscioni razzisti, sessisti, diffamatori o che inneggiano alla violenza oppure inni e cori razzisti, sessisti o diffamatori oppure permette l'esortazione alla violenza, viene

<sup>33</sup> Nuovo articolo inserito su delibera dell'Assemblea della National League del 20 giugno 2017 (vedi anche Regolamento giuridico sport agonistico)

<sup>34</sup> Nuovi cpv. 1, 3 e 4 inseriti su delibera dell'Assemblea della National League del 20 giugno 2017

<sup>35</sup> Inserito su delibera dell'Assemblea della National League del 20 giugno 2017



### 3. Regolamento per l'ordine e la sicurezza sport agonistico

sanzionato nella procedura ordinaria con una multa.

<sup>3</sup> Chi consente l'accensione di oggetti pirotecnici vietati o altri fuochi d'artificio all'interno del palazzetto del ghiaccio, per il primo e il secondo fatto contestato durante la stagione in corso viene sanzionato nella procedura tariffale. A partire dal terzo fatto contestato viene avviata una procedura ordinaria e viene inflitta una sanzione in conformità all'art. 85 RG. L'ammonimento non è applicabile.

<sup>4</sup> Chi autorizza, favorisce o in altro modo supporta intenzionalmente l'accensione di oggetti pirotecnici vietati o altri fuochi d'artificio all'interno del palazzetto del ghiaccio o chi consente che vengano lanciati contro persone oggetti pirotecnici vietati o altri fuochi d'artificio, viene sanzionato nella procedura ordinaria in conformità all'art. 85 o all'art. 86 RG. L'ammonimento non è applicabile.

<sup>5</sup> Chi, per mancanza di misure di sicurezza all'interno e all'esterno del palazzetto del ghiaccio consente atti di violenza contro persone o cose viene sanzionato nella procedura ordinaria con una multa.

<sup>6</sup> Chi, durante partite di hockey su ghiaccio, non dispone della necessaria autorizzazione (autorizzazione quadro) rilasciata dalle autorità per lo svolgimento di partite di hockey su ghiaccio nelle massime leghe viene sanzionato nella procedura ordinaria in conformità all'art. 85 RG. L'ammonimento non è applicabile.

<sup>7</sup> Chi consente che vengano gettati oggetti o liquidi sulla pista di ghiaccio viene sanzionato nella procedura tariffale.

<sup>8</sup> Chi consente che vengano lanciati oggetti contro persone viene sanzionato nella procedura ordinaria in conformità all'art. 85 RG. L'ammonimento non è applicabile.

<sup>9</sup> Chi rende possibile o consente intenzionalmente l'ingresso nel palazzetto del ghiaccio a una persona nei confronti della quale è stato emesso un divieto di accedere ai palazzetti del ghiaccio sull'intero territorio svizzero viene sanzionato nella procedura ordinaria in conformità all'art. 85 o all'art. 86 RG. L'ammonimento non è applicabile.

<sup>10</sup> Chi consente che venga superata la capienza complessiva stabilita dalle autorità competenti per quanto riguarda il palazzetto del ghiaccio o singoli settori dello stesso viene sanzionato nella procedura ordinaria in conformità all'art. 85 o all'art. 86 RG. L'ammonimento non è applicabile. Se il superamento dalla massima capienza consentita avviene per imprevidenza colpevole viene avviata una procedura ordinaria e viene inflitta una multa.

#### **Art. 21 Prevalenza della versione tedesca**

<sup>1</sup> Se la versione tedesca, quella francese e quella italiana sono discordanti, prevale quella in lingua tedesca.

#### **Art. 22 Entrata in vigore**

<sup>1</sup> Il presente Regolamento è stato approvato ed è entrato in vigore in occasione dell'Assemblea dei soci della Swiss Ice Hockey National league GmbH tenutasi a Berna il 25 novembre 2000.

<sup>2</sup> Il presente Regolamento è stato riveduto e approvato in occasione delle Assemblee dei soci del 4 dicembre 2004, del 31 agosto 2005, del 22 novembre 2006, del 13 giugno 2008, del 17 novembre 2010 e in occasione delle Assemblee della National League dell'8 giugno 2012, del 5 settembre 2012 e del 28 agosto 2013.

<sup>3</sup> Il presente Regolamento è stato adattato sotto l'aspetto formale nel mese di settembre 2011 nel quadro della ristrutturazione della Swiss Ice Hockey Federation.

<sup>4</sup> Il presente Regolamento è stato riveduto e approvato dall'Assemblea della National League il 20 giugno 2017 ed è entrato in vigore in tale data.

<sup>5</sup> Il regolamento è stato approvato dall'assemblea della National League il 14 novembre 2018 ed è entrato in vigore in tale data (vedasi informazioni a piè di pagina).